



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Regolamento per lo svolgimento dei periodi di studio all'estero (mobilità studentesca internazionale)

Normativa di riferimento:

- CM 181/97 (mobilità studentesca internazionale);
- CM 236/99 (attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza);
- DPR 275/99, art.14 comma 2, (attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero al fine della prosecuzione degli studi medesimi);
- Nota 843/2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale".

PREMESSA

In conformità alla normativa vigente e ai principi generali dell'Ordinamento, l'ISS "J.M. Keynes" favorisce le esperienze di mobilità internazionale delle sue studentesse e dei suoi studenti. Invita, tuttavia, le famiglie ad informare tempestivamente il Consiglio di Classe (C.d.C) di riferimento circa le proprie intenzioni per avere un parere didattico ed educativo. Si suggerisce pertanto alle famiglie di non sottoscrivere accordi con Associazioni/Agenzie/ecc. né di versare acconti per la frequenza dell'anno all'estero prima di aver definito i termini del contratto formativo e/o in presenza di materie insufficienti in un numero tale da mettere in dubbio l'ammissione all'anno scolastico successivo (quello da svolgere all'estero).

D'altro canto, si sottolinea l'importanza di esperienze di questo tipo, che, senza dubbio, possono contribuire in maniera importante allo sviluppo di una serie di abilità extra linguistiche (ad esempio relazionali e organizzative), che non sono valutabili in senso stretto dal C.d.C, ma vanno certamente valorizzate e tenute in considerazione.

Art. 1: Fasi operative:

- a) **Prima della partenza**, dopo aver ricevuto comunicazione da parte della famiglia dell'intenzione della studentessa/ dello studente di trascorrere un periodo all'estero, il CdC

della classe dell'alunna/o interessata/o redige un **parere preliminare** sull'opportunità di tale esperienza, tenendo in considerazione l'andamento scolastico della studentessa /dello studente soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo, insieme ad una valutazione di tipo educativo. A norma di legge questo parere non risulta vincolante, ma verrà comunicato in forma scritta alla famiglia dalla Segreteria Didattica. Il CdC di norma suggerirà di intraprendere un percorso di studi il più possibile affine a quello seguito in Italia dallo studente.

- b) In caso di sospensione del giudizio la studentessa/lo studente sarà tenuta/o ad affrontare le prove di recupero nei modi e nei tempi previsti dal CdC.
- c) Qualora nello scrutinio di giugno (dell'anno scolastico precedente alla partenza prevista) la studentessa/lo studente riceva il debito formativo in una o più materie, l'Istituto si impegna per consentirle/gli di svolgere le prove di saldo prima della partenza.
- d) **Il mancato superamento di tali prove comporta l'impossibilità di frequentare l'anno successivo all'estero** e l'Istituto declina qualunque responsabilità per eventuali impegni già assunti dalla famiglia con l'Agenzia/Associazione/ecc., compresi eventuali acconti già versati. Si caldeggia pertanto che le famiglie interessate stipolino un'assicurazione che preveda l'eventuale rimborso delle spese sostenute.
- e) Nel corso della stessa riunione, il CdC individua un referente (di norma il coordinatore o un docente di lingua straniera) che, coadiuvato dalla Funzione Strumentale, collabori con la famiglia per i necessari adempimenti richiesti dall'associazione che organizza lo scambio (modulistica, ecc.) e mantenga un costante contatto con la studentessa/lo studente durante il periodo all'estero.
- f) Dovranno altresì essere definite le modalità di svolgimento dei **PCTO**, ovvero se durante la permanenza all'estero o al rientro in Italia. Nel caso vengano svolte all'estero, andranno debitamente documentate e valutate da parte del CdC.
- g) Andrà anche definito lo svolgimento dell'**Educazione Civica**. Analogamente ai PCTO, anche per questa materia se all'estero verranno svolte delle ore, sarà necessario che vengano documentate e valutate da parte del CdC.
- h) **Durante la permanenza all'estero** la studentessa/lo studente si impegna a fornire al docente referente appena possibile i programmi di studio svolti, orientativamente entro il mese di aprile dell'anno trascorso in scambio.
- i) **Prima della partenza il CdC si riunisce**, eventualmente in una seduta straordinaria, per individuare i nuclei fondanti, ovvero i nuclei tematici fondamentali propedeutici alla frequenza della classe successiva. In linea di massima si ritiene opportuno che tutte le discipline formulino la definizione dei nuclei fondanti, perché non è dato sapere in anticipo

quali materie verranno svolte all'estero. Una volta ottenute informazioni su materie e programmi svolti all'estero il CdC indicherà con precisione le discipline sulle quali la studentessa/lo studente verrà verificato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, in concomitanza con esami integrativi o di idoneità per chi rimane lontano per l'intero anno.

- j) Gli studenti che si assenteranno per periodi più brevi concorderanno con il CdC le modalità di recupero delle materie non svolte all'estero.
- k) Nella riunione di maggio dell'anno che la studentessa/lo studente trascorre all'estero, il CdC prende visione del piano di studi affrontato, delinea un cronoprogramma individualizzato che consenta alla studentessa/allo studente di reinserirsi nella classe successiva e glielo comunica attraverso il Dirigente Scolastico o attraverso il docente referente, unitamente alla indicazione della tipologia prevista per le prove di accertamento. Il programma individualizzato riguarderà le discipline (ovvero parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero in riferimento solo ai nuclei fondanti comunicati alla studentessa /allo studente e individuati dai docenti del CdC nell'anno precedente.
- l) Le prove di accertamento mirano a verificare il possesso dei nuclei fondanti che consentano la proficua frequenza dell'anno successivo, e non intendono costituire un recupero di ciò che manca rispetto all'intero programma svolto dalla classe italiana l'anno precedente (non è un esame di idoneità).
- m) Nel caso di permanenza all'estero per l'intero anno scolastico, durante lo scrutinio finale di giugno il C.d.C recepisce formalmente il percorso svolto all'estero e rinvia allo scrutinio di settembre la delibera circa l'ammissione dell'alunno alla classe successiva. La studentessa/lo studente si preparerà su tale programma mediante studio individuale oppure iscrivendosi ai corsi estivi organizzati dalla scuola per il recupero del debito formativo.
- n) Nello scrutinio di settembre il Consiglio di Classe, presa visione delle votazioni conseguite all'estero e dei risultati delle prove di accertamento, assegna il credito scolastico calcolando la media tra le votazioni/valutazioni riportate all'estero e gli esiti delle prove suddette. Inoltre, essendo riconosciuto il valore formativo dell'anno frequentato all'estero, il punteggio assegnato è quello più alto della fascia di oscillazione, se le prove di accertamento sono tutte superate almeno con la sufficienza piena, considerando l'esperienza alla stregua di altre che concorrono all'attribuzione del punto di credito formativo.

Art. 2 – Carriera dello studente:

La studentessa/lo studente che progetti una permanenza all'estero si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.

Art. 3 - Adempimenti amministrativi:

- a) La studentessa/lo studente si impegna a fornire alla segreteria del nostro Istituto, in tempo utile per lo scrutinio finale, tutte le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi, in particolare, quelle relative ai programmi di studio svolti (il più possibile dettagliati), alle votazioni ottenute e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Tale documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, se redatta in una lingua non insegnata nel nostro Istituto.
- b) La studentessa/lo studente s'impegna a fornire alla segreteria del nostro Istituto in tempo utile per lo scrutinio finale tutte le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi e, in particolare, quelle eventualmente relative all'alternanza scuola-lavoro (PCTO). Tale documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, se redatta in una lingua non insegnata nel nostro Istituto.
- c) Per tutti i contatti e per eventuali chiarimenti durante l'anno all'estero, la studentessa / lo studente e la sua famiglia faranno riferimento al docente referente e/o alla Funzione Strumentale.